

CONVENZIONE QUADRO TRA CRS4 e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

CRS4 – Centro Ricerche e Sviluppo Studi Superiori in Sardegna S.r.L. Uninomiale – Società a Socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, P.IVA 01983460922 con sede legale in Pula, Località Piscina Manna – Edificio 1, rappresentata dal Prof. Giacomo Cao, Amministratore Unico (d'ora innanzi denominata "CRS4").

e

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD), nella persona della Dr.ssa Antonia Ricci, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato "Istituto" e/o "IZSVe");

di seguito identificate collettivamente come le "Parti".

Premesso che:

- CRS4 ha come compito istituzionale la ricerca scientifica con riferimento, tra l'altro, allo sviluppo di tecnologie abilitanti innovative a supporto della ricerca genomica, e alla loro applicazione nel settore delle scienze della vita, in particolare in ambito veterinario;
- CRS4 dispone di una piattaforma di sequenziamento Next Generation Sequencing (NGS) utilizzata per analisi complesse su larga scala in un'ampia gamma di applicazioni;
- CRS4 ha sviluppato, in particolare, una infrastruttura tecnologica che integra le proprie risorse di calcolo e di data storage con la strumentazione presente nella piattaforma di sequenziamento NGS e che viene utilizzata per analisi complesse su larga scala;
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogherenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione (art. 1, comma 2, dello Statuto dell'Istituto);
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel quadro dei propri compiti istituzionali, di cui all'art. 3 dell'Accordo sulla gestione dell'Istituto, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, svolge, tra le altre, attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di ricerca scientifica sperimentale veterinaria sviluppando forme di collaborazione tecnico scientifica, con altri enti pubblici e istituti di ricerca, nazionali ed esteri;
- recentemente l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha assunto il ruolo di centro di sequenziamento del genoma di Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2) per la Regione del Veneto.
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha, altresì, ottenuto il riconoscimento quale Centro di Referenza Europea per l'influenza aviaria e la malattia di newcastle, Centro di Referenza Nazionale e Centro di collaborazione OIE per le Salmonellosi, Centro di Referenza Nazionale

nonché Centro di collaborazione OIE per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale e in tale ambito si occupa dello studio e della ricerca sulle malattie infettive emergenti trasmissibili dagli animali all'uomo garantendo un approccio transdisciplinare allo studio, alla ricerca e al controllo delle malattie infettive emergenti, attribuendo alle componenti mediche e veterinarie un ruolo centrale, tenendo in considerazione l'ambiente come fattore determinante nell'equilibrio tra ospite, agente patogeno, serbatoio e vettore;

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie dispone anch'esso di una piattaforma di sequenziamento Next Generation Sequencing (NGS) utilizzata per analisi complesse su larga scala in un'ampia gamma di applicazione;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha interesse ad acquisire capacità tecniche nel campo della bioinformatica su larga scala applicata ai campi della microbiologia, virologia e veterinaria. Inoltre ha interesse nell'approfondire la gestione di "BigData" genomici mediante calcolo distribuito.
- le Parti riconoscono la loro complementarità e sono interessate a sviluppare sinergie nelle competenze nei settori della genomica, metagenomica, viromica, metatassonomica, e dei metodi sperimentali e computazionali di analisi di dati-omici;
- le Parti intendono, quindi, dar vita ad una collaborazione nei campi sopra descritti incentrata sulla realizzazione e sullo sviluppo di attività e progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono definire le modalità di cooperazione utili ad assicurare il perseguimento dei loro obiettivi.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Finalità della convenzione

1. Mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di ricerca di CRS4 e dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai settori indicati in premessa. Ulteriori ambiti di collaborazione potranno essere individuati previ Accordi Integrativi tra le parti a completamento della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

1. Le Parti individueranno i progetti e le attività di collaborazione che potrebbero essere svolti nell'ambito della presente Convenzione.
2. Dopo aver individuato i progetti che potrebbero essere oggetto di collaborazione, le Parti definiranno, con appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione, le modalità di svolgimento delle attività relative alla collaborazione scientifica. Tali attività potranno, in particolare, riguardare:
 - a) la collaborazione scientifica nei settori di cui all'art. 1, mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - b) attività di consulenza, tecnico - scientifiche e formazione focalizzate su temi che verranno di volta in volta individuati;
 - c) fornitura e condivisione di risorse computazionali, di calcolo e di storage adatte a supportare le attività NGS.

Nei casi a), b) e c) le parti valuteranno l'opportunità di stipula di specifici accordi separati di natura

diversa che prevedano anche impegni economici, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente .

3. Le Parti potranno definire anche eventuali attività di promozione del loro rapporto e della ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione.
4. Le Parti si impegnano, altresì, a destinare, presso le rispettive strutture, spazi di laboratorio e/o uffici idonei ed attrezzati per l'attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 3.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall'altra, salvo sia diversamente disposto dagli accordi stipulati.

Articolo 3

Impegno di reciprocità

1. Le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e dei successivi accordi attuativi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini della presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, all'osservanza della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti di prevenzione e protezione necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi attinenti l'attività delle persone coinvolte nelle attività in oggetto della presente Convenzione.
3. L'accesso e l'utilizzo delle strutture dovrà, comunque, avvenire in linea con i regolamenti interni adottati da ciascuna Parte e secondo i criteri di diligenza e buona fede.
4. Il Responsabile della Convenzione di ciascuna Parte deve assicurare e garantire che il personale impegnato nelle attività in oggetto sia specializzato ed in grado di utilizzare le strutture, attrezzature e gli strumenti messi a sua disposizione.
5. Le Parti garantiscono la sorveglianza sanitaria del proprio personale.

Articolo 4

Responsabili della convenzione

1. CRS4 indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Dott. Giorgio Fotia.
1. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione la Direzione Sanitaria.
2. I Responsabili avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione dei diversi progetti e delle attività relative alla Convenzione; sarà, inoltre, loro compito monitorare regolarmente l'attività ed i progetti di ricerca oggetto della Convenzione. Le Parti potranno individuare altri referenti, che parteciperanno alle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, con l'obiettivo di monitorare e sviluppare progetti ed attività specificamente individuate.

Articolo 5

Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

1. Tutti i dati, di qualsiasi forma e natura, che siano di proprietà di una delle Parti precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente Convenzione oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quella Parte.

2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il *know how*, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d'uso ad una delle Parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente Convenzione oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d'uso.
3. I risultati delle attività che ciascuna delle Parti realizzerà autonomamente durante il periodo di efficacia del presente Convenzione ma non in esecuzione dello stessa, resteranno di proprietà esclusiva della Parte che li ha realizzati e, pertanto, potranno essere dalla stessa liberamente utilizzati, pubblicizzati e sfruttati economicamente.
4. Salvo quanto stabilito al successivo comma 5, le Parti concordano sulla eventuale possibilità di condividere e diffondere con sistemi di licenze Open a beneficio della comunità scientifica gli strumenti sviluppati nel corso delle attività oggetto della collaborazione e degli eventuali accordi separati.
5. Eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai risultati, anche brevettabili, sviluppati in comune tra le Parti saranno di proprietà congiunta, secondo quote stabilite in base all'apporto fornito, da quantificarsi con appositi specifici accordi integrativi contenenti la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra le Parti interessate, le quote si presumono uguali.
6. Il CRS4 e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie avranno la possibilità di pubblicare, anche autonomamente i risultati derivanti dalle attività in collaborazione previo assenso scritto dell'altra Parte, fermo restando che le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, ove brevettabili. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione.

Articolo 6 **Copertura assicurativa**

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 7 **Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso**

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere prorogata sulla base di un accordo scritto.
2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Salvo che le parti convengano diversamente, la cessazione per qualsiasi causa della presente Convenzione o l'eventuale esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento della stessa, che resteranno regolati dai relativi atti.

Articolo 8 **Riservatezza**

1. Salvo che sia diversamente disposto in successivi e specifici accordi attuativi, le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed

utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore per i 5 anni successivi alla cessazione della presente Convenzione e comunque in conformità a quanto eventualmente disposto negli accordi attuativi.

2. Resta, pertanto, espressamente inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione della presente Convenzione saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo quanto stabilito dalla lett. f) del punto 2bis.

2 bis. Non sono qualificabili come Informazioni Riservate le informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio antecedentemente al trasferimento dell'informazione da una Parte all'altra o diventino di pubblico dominio successivamente per cause diverse dall'inadempimento degli impegni di riservatezza di cui al presente articolo;
- b) diventino di pubblico dominio successivamente al trasferimento dell'informazione da una Parte all'altra per fatto non imputabile al Ricevente;
- c) siano già note o in possesso del Ricevente prima della comunicazione, come da documentazione in possesso del Ricevente stesso riportante data antecedente alla comunicazione;
- d) siano legittimamente ottenute da una delle Parti ad opera di una terza che non abbia obblighi di riservatezza;
- e) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza uso o riferimento alle informazioni riservate del Concedente, come dimostrato da documenti o altre prove evidenti in possesso della Parte Ricevente;
- f) una Parte debba fornire all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa; in tal caso la Parte destinataria dell'obbligo dovrà tempestivamente informare per iscritto l'altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle relative modalità; nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo al fine di limitare il più possibile la diffusione.

3. Il presente impegno di riservatezza si estende a tutti i dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l'esecuzione della presente Convenzione. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte di tali soggetti dell'impegno di riservatezza di cui al presente articolo.

4. Ai fini del presente articolo, per Informazioni Confidenziali si intendono:

- (a) tutte le informazioni - inclusi atti, documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti, al loro gruppo societario di appartenenza che vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione e/o del Progetto, ovvero acquisite da una Parte a seguito di visite presso gli uffici o stabilimenti dell'altra;
- (b) la corrispondenza, le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente;
- (c) tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente convenzione, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, il Progetto, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche in fase di studio), e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione della presente convenzione o in dipendenza di questa.

5. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette

informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Articolo 9 Gestione dei dati

Lo scambio di dati da una Parte all'altra sarà effettuato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Le modalità di gestione dei dati saranno individuati in apposito separato accordo tra le Parti.

Articolo 10 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in relazione alla diversa natura dei dati trattati.
2. Resta espressamente inteso che tutti i dati personali di cui le parti verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e che, esclusivamente per le medesime finalità, gli stessi potranno essere comunicati a soggetti terzi.

Articolo 11 Obbligo di osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del Codice Etico

1. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet www.crs4.it, si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
3. CRS4 si impegna, per quanto ad esso applicabile, a rispettare:
 - Il codice etico e di comportamento dell'IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale: <https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml>.
 - Il vigente PTPCT adottato dall'IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale: <https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/altricorruzione.xml>.
4. La violazione dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 12 Disposizioni Finali

1. E' espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente Convenzione,

le stesse si impegnano ad esperire preliminarmente tentativo per la loro composizione in via amichevole; ove tale tentativo non dia esito entro 60 giorni dal suo inizio fatto constatare per iscritto, le Parti indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il foro di Cagliari ovvero di Padova, a scelta della Parte che promuove la vertenza.

3. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), laddove l'utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge, ai seguenti indirizzi.

PEC IZSVE: izsvenezie@legalmail.it

PEC CRS4: crs4@legalmail.it

Art. 13

Oneri per la stipula e registrazione

Il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR 131/1986 e smi. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente

Le ulteriori spese contrattuali e fiscali, compresa l'imposta di bollo ex art. 2 Allegato A Tariffa Parte I DPR n. 642/1972, che derivano dal presente accordo sono a carico delle Parti per metà.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'IZSVE, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Padova 2 n. 6069 del 17/01/2013.

Art 14

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione quadro, le Parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.

Art. 15

Negoziazione

La presente convenzione quadro è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

CRS4

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

L'Amministratore Unico
Prof. Giacomo Cao

Il Direttore Generale
Dott.ssa Antonia Ricci